

**ACCORDO DI BASILEA
SUI REQUISITI PATRIMONIALI:**

**IL TRATTAMENTO DELL'ESPOSIZIONE POTENZIALE
CONNESSA CON LE POSIZIONI FUORI BILANCIO**

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Basilea

Aprile 1995

Il trattamento dell'esposizione potenziale connessa con le posizioni fuori bilancio

Nel luglio 1994 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria¹ ha pubblicato, a fini di consultazione, una proposta per il riconoscimento degli effetti della compensazione nel calcolo delle maggiorazioni per le esposizioni creditorie potenziali e per l'estensione della matrice dei fattori di maggiorazione contenuta nell'Accordo del 1988. Il Comitato ha attentamente esaminato le risposte pervenute, le quali confermano la validità dell'approccio globale proposto. Conseguentemente, esso ha deciso di emendare l'Accordo sui requisiti patrimoniali in modo da riconoscere gli effetti della compensazione nel calcolo delle maggiorazioni e ampliare la matrice dei fattori di maggiorazione, secondo le modalità indicate nell'Allegato. È previsto che l'emendamento entri in vigore per la fine del 1995. Come di consueto, i singoli paesi membri attueranno le modifiche conformemente alle proprie regole e procedure. Le principali differenze fra questo emendamento e la proposta pubblicata in luglio, che rispecchiano le osservazioni espresse dagli operatori del settore, sono riassunte qui di seguito.

a) Compensazione delle maggiorazioni

Nella proposta di luglio il Comitato invitava gli operatori a formulare commenti sull'opportunità di calcolare il rapporto fra costo netto e costo lordo di sostituzione (NGR) per ogni singola controparte ovvero su base aggregata. Il Comitato è pervenuto alla conclusione che verosimilmente nessuno dei due approcci comporta distorsioni sistematiche nel calcolo del requisito patrimoniale complessivo e che, pertanto, le autorità di vigilanza possono discrezionalmente permetterli entrambi, a condizione che l'istituzione si attenga in modo conseguente al metodo prescelto.

Vari operatori hanno sostenuto che il coefficiente di ponderazione del NGR pari a 0,5 nella formula proposta nel luglio 1994 sottovaluta in misura significativa la riduzione dell'esposizione potenziale conseguente ad un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente efficace. Dopo un attento esame di tali commenti il Comitato ha deciso che sia applicato un coefficiente di ponderazione di 0,6. Questo valore rappresenta un appropriato compromesso fra il riconoscimento degli effetti della compensazione nel calcolo delle maggiorazioni e l'esigenza che sia apprestata una congrua copertura patrimoniale a fronte di potenziali variazioni nell'esposizione netta corrente.

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un Comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

b) Estensione della matrice

Un certo numero di operatori ha sostenuto che il trattamento proposto nel documento di luglio per gli strumenti su titoli azionari con clausole di riassetto automatico del valore dovrebbe essere esteso a tutti i contratti inclusi nella matrice. Dopo aver riesaminato la questione il Comitato ha deciso che la durata residua dei contratti compresi nella matrice ampliata possa essere quella corrispondente al periodo mancante alla data della successiva liquidazione ove siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) il contratto deve essere strutturato in modo da prevedere la liquidazione dell'esposizione in essere a date prestabilite; 2) a queste date i termini del contratto devono essere ripristinati in modo tale che risulti azzerato il valore di mercato dello strumento. Tuttavia, nel caso dei contratti di tasso d'interesse con vita residua superiore a un anno che soddisfino le predette condizioni, il fattore di maggiorazione sarà soggetto a una soglia inferiore dello 0,5%. Questa soglia minima è giustificata dal fatto che, sebbene tali clausole negoziali limitino l'esposizione ai potenziali movimenti di prezzo degli strumenti a lunga scadenza al periodo mancante alla successiva data di liquidazione, gli strumenti in questione rappresentano pur sempre una posizione a lungo termine e comportano quindi un rischio maggiore rispetto a quelli con durata più breve. La soglia inferiore assicura pertanto che il requisito patrimoniale a fronte di tali contratti non sia mai pari a zero.

Vari operatori hanno espresso riserve sulle ipotesi assunte circa la struttura contrattuale e la volatilità per stabilire i fattori di maggiorazione per le "altre merci" nella proposta del luglio 1994. Sulla base di ulteriori analisi il Comitato ha deciso che sarebbe opportuno ridurre dal 12 al 10% i fattori previsti per le posizioni con vita residua inferiore a un anno.

Il Comitato ha infine modificato la definizione delle fasce di vita residua nella matrice ampliata, al fine di includervi l'ultimo giorno dell'anno. Le fasce sono ora definite come segue: fino a un anno; oltre un anno e fino a cinque anni; oltre cinque anni.

Aprile 1995

Testo dell'emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali

Il testo seguente sostituisce la seconda sezione dell'Allegato 3 dell'Accordo sui requisiti patrimoniali del 1988. Esso riconosce gli effetti della compensazione ai fini del calcolo delle maggiorazioni, amplia la matrice dei fattori di maggiorazione e incorpora inoltre l'emendamento del luglio 1994 che riconosce la compensazione bilaterale nel calcolo dell'esposizione corrente. La numerazione delle note è quella che apparirebbe nella versione emendata dell'Accordo del 1988.

Contratti a termine, swaps, opzioni acquistate e strumenti derivati assimilabili

Le posizioni in contratti a termine, swaps, opzioni acquistate e strumenti derivati assimilabili richiedono un trattamento particolare, poiché le banche non sono esposte al rischio di credito per il loro intero ammontare nominale, bensì soltanto a un rischio pari al costo potenziale di sostituzione del flusso monetario (sui contratti con valore intrinseco positivo) se la controparte si rende inadempiente. Gli ammontari equivalenti di credito dipenderanno fra l'altro dalla scadenza del contratto e dalla variabilità dei tassi e dei prezzi cui è collegato il contratto stesso. Gli strumenti negoziati presso le borse possono essere omessi nel caso in cui siano soggetti all'aggiustamento giornaliero in contante dei margini cauzionali. Le opzioni acquistate fuori borsa sono inserite con gli stessi fattori di conversione degli altri strumenti.

Nonostante l'ampia gamma di strumenti presenti sul mercato, la base teorica adottata per la valutazione del rischio di credito è la stessa. Essa si fonda su uno studio del comportamento di coppie bilanciate di swaps in differenti ipotesi di volatilità. I contratti su tassi d'interesse comprendono gli swaps di tassi d'interesse su un'unica valuta, gli swaps di basi, i forward rate agreements, i futures su tassi d'interesse, le opzioni acquistate su tassi d'interesse e strumenti assimilabili. I contratti su tassi di cambio comprendono gli swaps di tassi d'interesse a valute incrociate, i contratti in cambi a termine, i futures su valute, le opzioni acquistate su valute e strumenti assimilabili. Sono esclusi i contratti in cambi con scadenza originaria non superiore a 14 giorni civili. Ai fini del calcolo del rischio di credito i contratti su oro sono trattati allo stesso modo dei contratti in cambi, salvo che devono essere considerati anche i contratti con una scadenza originaria non superiore a 14 giorni. Un trattamento distinto è previsto per i contratti a termine, gli swaps, le opzioni acquistate e strumenti derivati assimilabili basati su metalli preziosi diversi dall'oro (ad esempio argento, platino e palladio). Sono parimenti soggetti a un trattamento separato i contratti a termine, gli swaps, le opzioni acquistate e strumenti derivati assimilabili basati su "altre merci" che comprendono: i prodotti energetici, le derrate agricole, i metalli di base (ad esempio alluminio, rame e zinco) e qualsiasi altro metallo non prezioso. Le posizioni in titoli di capitale comprendono i contratti a termine, gli swaps, le opzioni acquistate e strumenti derivati assimilabili basati su singole azioni o indici azionari.

Il metodo dell'esposizione corrente

Le autorità di vigilanza dei paesi del Gruppo dei Dieci sono dell'opinione che il modo migliore per misurare il rischio di credito degli strumenti summenzionati consista nel calcolare il costo di sostituzione dei contratti ai prezzi correnti di mercato, cogliendo così l'esposizione corrente senza la necessità di stime, e nell'aggiungere quindi un fattore ("maggiorazione") che rispecchi l'esposizione potenziale futura per la durata residua del contratto. È stato convenuto che, al fine di calcolare l'ammontare equivalente di credito degli strumenti in questione secondo il metodo dell'esposizione corrente, le banche sommino:

- il costo totale di sostituzione (riferito ai prezzi correnti di mercato) di tutti i contratti con valore intrinseco positivo, e
- un ammontare corrispondente all'esposizione creditoria potenziale futura, calcolato sulla base del valore capitale nominale dei contratti in essere, suddivisi secondo la loro vita residua, come segue:

Vita residua	Contratti su tassi d'interesse	Contratti su tassi di cambio e oro	Contratti su titoli di capitale	Contratti su metalli preziosi eccetto oro	Contratti su altre merci
fino a un anno	0,0 %	1,0 %	6,0 %	7,0 %	10,0 %
oltre un anno e fino a 5 anni	0,5 %	5,0 %	8,0 %	7,0 %	12,0 %
oltre 5 anni	1,5 %	7,5 %	10,0 %	8,0 %	15,0 %

Note.

1. Per i contratti con scambio multiplo di capitale i fattori devono essere moltiplicati per il numero dei restanti pagamenti previsti in contratto.
2. Per i contratti che prevedono la liquidazione dell'esposizione in essere a date di pagamento prestabilite per effetto della quale il valore di mercato del contratto viene azzerato a tali date, la vita residua sarebbe pari al periodo mancante alla successiva data di liquidazione. Nel caso dei contratti su tassi d'interesse con vita residua superiore a un anno che soddisfino i predetti criteri, il fattore di maggiorazione è soggetto a una soglia inferiore dello 0,5%.
3. I contratti a termine, gli swaps, le opzioni acquistate e gli strumenti derivati assimilabili che non rientrano fra quelli individuati specificatamente nella matrice devono essere trattati come contratti su "altre merci".
4. Non sarebbe calcolata alcuna esposizione creditoria potenziale futura per gli swaps di tassi d'interesse variabile/variabile su un'unica valuta; l'esposizione creditoria a fronte di questi contratti sarebbe determinata unicamente sulla base del loro valore corrente di mercato.

Sarà cura delle autorità di vigilanza accertare che i fattori di maggiorazione siano basati sugli ammontari di capitale effettivi anziché su quelli apparenti. Qualora l'ammontare nominale dichiarato risulti amplificato (ad esempio da effetti di leva) a causa della struttura della transazione, le banche dovranno utilizzare l'ammontare di capitale effettivo nel determinare l'esposizione potenziale futura.

Il metodo dell'esposizione originaria

Per i contratti su tassi d'interesse e tassi di cambio le autorità di vigilanza nazionali³ potranno discrezionalmente consentire alle banche l'utilizzo di un metodo alternativo più semplice in cui l'esposizione creditoria potenziale è stimata per ciascun tipo di contratto applicando un fattore di ponderazione teorico, a prescindere dal valore di mercato del contratto alla data di segnalazione. Il metodo dell'esposizione originaria sarà consentito soltanto finché non verranno introdotti i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato, dopo di che esso non sarà più applicabile dalle banche soggette alla vigilanza prudenziale ai termini del presente Accordo⁴. Le banche che operano in contratti a termine, swaps, opzioni acquistate o strumenti derivati assimilabili basati su titoli di capitale, metalli preziosi diversi dall'oro o altre merci sono tenute ad applicare il metodo dell'esposizione corrente.

Al fine di determinare gli importi equivalenti di credito impiegando il **metodo dell'esposizione originaria**, le banche applicheranno semplicemente i seguenti fattori di conversione al valore capitale nominale di ciascun contratto, a seconda della tipologia e della scadenza dello stesso:

Scadenza⁵	Contratti su tassi d'interesse	Contratti su tassi di cambio e su oro
fino a un anno	0,5 %	2,0 %
oltre un anno e fino a 2 anni	1,0 %	5,0 % (2 % + 3 %)
per ogni anno addizionale	1,0 %	3,0 %

3 Talune autorità nazionali potranno permettere a singole banche di scegliere quale metodo adottare, fermo restando che alla banca che ha optato per il metodo dell'esposizione corrente non sarà consentito di applicare successivamente il metodo dell'esposizione originaria.

4 Ove opportuno, le autorità di vigilanza nazionali potranno concedere un periodo di transizione addizionale, comunque non superiore a 12 mesi.

5 Per i contratti su tassi d'interesse, le autorità potranno stabilire discrezionalmente se i fattori di conversione debbano essere basati sulla scadenza originaria o sulla durata residua. Per i contratti su tassi di cambio e su oro, i fattori di conversione dovranno essere applicati in base alla scadenza originaria.

Compensazione bilaterale

È stata considerata attentamente la questione della **compensazione bilaterale**, ossia della ponderazione su base netta, anziché lorda, dell'esposizione creditoria verso le stesse controparti per l'intera gamma di contratti a termine, swaps, opzioni e strumenti derivati assimilabili⁶. Il Comitato teme che, ove il liquidatore di una controparte fallita abbia (o possa avere) il diritto di dissociare i contratti compensati esigendo l'esecuzione dei contratti favorevoli al fallito e ricusando l'esecuzione di quelli ad esso sfavorevoli, non vi sia alcuna riduzione del rischio di controparte.

Pertanto, è stato convenuto che, ai fini dei requisiti di adeguatezza patrimoniale:

- a) una banca possa compensare le transazioni soggette a patto di novazione, in base al quale le obbligazioni reciproche fra la banca stessa e la sua controparte di consegnare una data valuta a una data scadenza sono automaticamente amalgamate con tutte le altre obbligazioni nella stessa valuta e con la stessa scadenza, sostituendo giuridicamente un singolo ammontare alle preesistenti obbligazioni lorde;
- b) una banca possa parimenti compensare le transazioni soggette a forme legalmente valide di compensazione bilaterale diverse da quella contemplata sub a), comprese altre forme di novazione;
- c) in entrambi i casi a) e b) la banca debba soddisfare, a giudizio delle rispettive autorità di vigilanza nazionali, le condizioni seguenti⁷:
 1. che essa abbia un contratto o accordo di compensazione con la controparte il quale generi un'unica obbligazione giuridica comprendente tutte le transazioni contemplate dall'accordo, cosicché, in caso di mancato adempimento della controparte a causa di insolvenza, fallimento, liquidazione o circostanze analoghe, la banca avrebbe il diritto di ricevere, ovvero l'obbligo di pagare, soltanto la somma netta dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole transazioni compensate;
 2. che essa disponga di argomentati pareri giuridici scritti secondo cui, in caso di impugnazione legale, i competenti organi giudiziari e amministrativi riconoscerebbero l'esposizione della banca in termini di ammontare netto, in forza:
 - delle norme della giurisdizione in cui ha sede legale la controparte nonché, ove sia coinvolta una filiazione estera della controparte, anche in forza delle norme della giurisdizione in cui è situata la filiazione;
 - delle norme che disciplinano le singole transazioni; e

6 La compensazione di pagamenti volta a ridurre i costi operativi dei regolamenti giornalieri non è riconosciuta nello schema di misurazione del patrimonio poiché essa non ha in ogni caso effetto sulle obbligazioni lorde della controparte.

7 Qualora un accordo di compensazione come descritto sub a) sia già stato riconosciuto prima del luglio 1994, l'autorità di vigilanza determinerà se sono necessari ulteriori passi affinché essa possa giudicare che l'accordo stesso soddisfa i requisiti sotto indicati.

- delle norme che disciplinano i contratti o gli accordi necessari per dare effetto alla compensazione.

L'autorità di vigilanza nazionale, dopo aver consultato, se necessario, le altre autorità di vigilanza competenti, dovrà poter ritenere comprovata l'opponibilità della compensazione in base all'ordinamento di ciascuna delle giurisdizioni in causa⁸;

3. che essa ponga in atto procedure volte ad assicurare che le caratteristiche giuridiche degli accordi di compensazione siano oggetto di costante controllo in vista di possibili modifiche degli ordinamenti rilevanti.

I contratti che prevedono eccezioni di inadempimento non sono idonei alla compensazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi del presente Accordo. Un'eccezione di inadempimento è una clausola in base alla quale una parte non inadempiente ha la facoltà di astenersi, del tutto o in parte, dall'effettuare pagamenti in favore dell'inadempiente, quand'anche questi fosse creditore netto.

Per le banche che impiegano il **metodo dell'esposizione corrente**, l'esposizione creditoria a fronte delle transazioni a termine compensate bilateralmente è calcolata come somma del costo netto di sostituzione ai prezzi correnti di mercato dei contratti con valore positivo, più una maggiorazione commisurata all'ammontare nominale di capitale sottostante. La maggiorazione per le transazioni compensate (A_{net}) è uguale alla media ponderata della maggiorazione lorda (A_{gross})⁹ e della stessa maggiorazione lorda corretta per il rapporto fra costo netto corrente di sostituzione e costo lordo corrente di sostituzione (NGR). Espressa in termini di formula:

$$A_{net} = 0,4 * A_{gross} + 0,6 * NGR * A_{gross}$$

dove:

NGR è uguale al costo netto di sostituzione/costo lordo di sostituzione per le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci¹⁰.

8 Ove una delle autorità di vigilanza suddette non giudichi sufficientemente accertata l'efficacia giuridica nel quadro della propria legislazione, il contratto o accordo di compensazione non soddisferà questa condizione e nessuna delle controparti potrebbe ottenere il suo riconoscimento ai fini della vigilanza.

9 A_{gross} è pari alla somma delle singole maggiorazioni (calcolate moltiplicando gli importi nominali di capitale per i corrispettivi fattori di maggiorazione indicati nel presente Allegato) di tutte le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci stipulati con una controparte.

10 Le autorità nazionali possono consentire alle banche di calcolare alternativamente il rapporto NGR controparte per controparte oppure su base aggregata per tutte le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci. Qualora sia consentita tale opzione, l'istituzione dovrà attenersi in modo conseguente al metodo prescelto. Nel metodo su base aggregata, le esposizioni correnti nette negative verso singole controparti non possono essere compensate a fronte di esposizioni correnti nette positive verso altre controparti; cioè per ciascuna controparte l'esposizione corrente netta utilizzata per calcolare il NGR è il massimo del costo di sostituzione netto oppure zero. Si noti che nell'approccio su base aggregata, il NGR deve essere applicato a ogni singolo accordo di compensazione giuridicamente efficace, in modo che all'importo equivalente di credito venga assegnato l'appropriato coefficiente di rischio di controparte.

La scala delle maggiorazioni lorde da applicare in questa formula è la stessa prevista per le transazioni non compensate, come indicato nel presente Allegato. Il Comitato continuerà a riesaminare periodicamente le maggiorazioni per assicurarsi che esse siano appropriate. Ai fini del calcolo dell'esposizione creditoria potenziale futura verso una controparte di compensazione per i contratti in cambi a termine o contratti analoghi, in cui vi è corrispondenza fra il capitale nominale e i flussi monetari, il capitale nominale è definito come ammontare netto degli importi liquidabili a ciascuna data di scadenza e in ciascuna valuta. Ciò per la ragione che contratti simmetrici nella stessa valuta e scadenti alla stessa data comportano una più bassa esposizione potenziale futura, oltre che una minore esposizione corrente.

Per le transazioni soggette ad accordi di compensazione che soddisfino i requisiti giuridici sopradetti può parimenti essere impiegato il **metodo dell'esposizione originaria** fino a quando non saranno introdotti i coefficienti patrimoniali collegati al rischio di mercato. I fattori di conversione da applicare nel periodo di transizione per il calcolo delle esposizioni creditorie a fronte di transazioni compensate bilateralmente saranno i seguenti:

Scadenza	Contratti su tassi d'interesse	Contratti su tassi di cambio
fino a un anno	0,35 %	1,5 %
oltre un anno e fino a 2 anni	0,75 %	3,75 % (1,5 % + 2,25 %)
per ogni anno addizionale	0,75 %	2,25 %

Tali fattori comportano una riduzione di circa il 25% rispetto a quelli riportati alla pagina 5 dell'Allegato 3 dell'Accordo. Ai fini del calcolo dell'esposizione creditoria verso una controparte di compensazione a fronte di contratti a termine in cambi e contratti analoghi per i quali vi è corrispondenza fra l'ammontare nominale di capitale e i flussi monetari, durante il periodo di transizione i fattori di conversione indicati alla pagina 5 dell'Allegato 3 dell'Accordo possono essere applicati al capitale nominale, il quale sarebbe definito come l'ammontare netto dei pagamenti liquidabili a ciascuna data di scadenza e in ciascuna valuta. In nessun caso i fattori ridotti sopra indicati possono essere applicati agli ammontari nominali netti.

Ponderazione del rischio

Dopo che sono stati calcolati gli importi equivalenti di credito, sia con il metodo dell'esposizione corrente sia con quello dell'esposizione originaria, questi devono essere **ponderati** in funzione della categoria di controparte, secondo le stesse modalità previste per lo schema di misurazione principale, compresi i fattori di ponderazione ridotti per le esposizioni assistite da idonee garanzie personali e reali. Inoltre, poiché le controparti sui mercati in questione, in particolare per i

contratti a lunga scadenza, sono per lo più operatori di prim'ordine, è stato convenuto di applicare un fattore di ponderazione del 50% alle controparti cui sarebbe altrimenti assegnato un fattore del 100%¹¹. Nondimeno, il Comitato sorveglierà attentamente il merito di credito dei partecipanti a questi mercati e si riserva la facoltà di innalzare i fattori di ponderazione qualora constatasse un deterioramento dell'affidabilità creditizia media o un incremento delle perdite.

¹¹ Alcuni paesi membri si riservano la facoltà di applicare il fattore pieno del 100%.